

Criteri per la “sospensione del giudizio” di ammissione alla classe successiva

Per tutte le classi il criterio di sospensione del giudizio sarà il seguente:

→ un numero di insufficienze proporzionale al numero di materie del curriculum fino a 3 .

In presenza di insufficienze di qualsiasi gravità, per la sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe potrà particolare attenzione a:

- l'esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
- l'attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma
- l'incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell'anno successivo, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi minimi
- la progressione rispetto al livello di partenza

Valutazione degli apprendimenti relativa alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi di Istruzione professionale

- a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è **ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato**.
- b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti. In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.
- c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi estivi e/o nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.
- d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato **non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno**. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

La non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione inerente il comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Per ciò che attiene le classi non terminali il D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che il consiglio di classe proceda alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza, ma anche nelle occasioni in cui è stata autorizzata attività didattica a distanza causa positività al Covid-19.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009 sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, in analogia alle altre discipline, opera l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato; per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Recupero del debito formativo e modalità dell'informativa alle famiglie degli alunni non ammessi e degli alunni ammessi con debito formativo alla classe successiva

- Agli studenti per i quali verranno registrate lacune in alcune discipline, sarà assegnato un "debito formativo" da recuperare.
- Al fine di consentire loro di presentarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo avendo svolto il lavoro necessario per colmare le lacune rimaste, e avendo assorbito, così, il proprio "debito formativo", gli insegnanti consegneranno agli studenti dei lavori mirati da svolgere nei mesi estivi.